



ACCORDO DI PROGRAMMA

(ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 32 della L.R. 35/2001)

tra la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Rosà, per l'analisi della situazione viabilistica comunale e la costituzione di un Tavolo tecnico di concertazione.

L'anno duemila....., il giorno del mese di

gg mese 20....

presso le rispettive sedi legali / domicili fiscali dell'ente di appartenenza, sottoscritto con firma digitale disgiunta, sono presenti da una parte

- Per la Regione del Veneto:, nato/a a(....) il, domiciliato/a per la carica come in appresso, il/la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Assessore a, di seguito REGIONE;
- Per la Provincia di Vicenza:, nato a (....) il domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Vicenza, nella sua qualità di, di seguito PROVINCIA;
- Per il Comune di Rosà :, nato a (.....) il domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Rosà (VI), nella sua quali-



tà di Sindaco, di seguito COMUNE DI ROSA';

PREMESSO CHE:

- Il Progetto della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta è inserito nel novero delle opere strategiche e nel programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale ai sensi della Legge Obiettivo n. 443/2001. Essa costituisce un collegamento tra l'Autostrada A4 "Brescia Verona Vicenza Padova Venezia", l'Autostrada A31 "Valdastico" e l'Autostrada A27 "Alemagna" con uno sviluppo complessivo di circa km 89+957, oltre alla viabilità complementare e di accesso agli svincoli ricompresi tra i territori delle province di Vicenza e Treviso;
- la Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 2013 del 13 dicembre 2016 ha istituito un tavolo tecnico-politico al fine di configurare lo scenario di avvio della fase di esercizio, eventualmente anche per stralci comunque funzionali, e di coordinare ed indirizzare le attività di competenza della Regione, in quanto Ente di programmazione e Concedente dell'opera stradale, con quelle degli Enti Locali e dei gestori della rete viaria ordinaria che verrà interessata dal traffico da e per la nuova Superstrada;
- uno degli obiettivi principali posti a base del progetto della Pedemontana Veneta e sempre evidenziato sin dal Piano Regionale dei Trasporti del 1990, è l'allontanamento del traffico pesante dai principali centri abitati delle province di Treviso e Vicenza, sia per agevolare gli spostamenti delle merci di attraversamento, ovvero con origine o destinazione interna all'area, sia, soprattutto, per



migliorare le condizioni ambientali e di sicurezza per la circolazione nei centri abitati stessi, oggi attraversati da flussi di traffico impropri che si sovrappongono al traffico urbano e locale, determinando frequenti condizioni di congestione e di pericolo;

- alla data del 20 novembre 2020 Pedemontana Veneta risulta già percorribile nelle tre tratte già ultimate direttamente interconnesse con il sistema autostradale, con la A31, tra il casello di Dueville e quello di Thiene-Schio: la prima tratta dalla A31 a Breganze, verso Treviso, aperta al traffico il 3 giugno 2019; la seconda tratta dalla A31 a Malo, verso Milano, aperta al traffico il 18 giugno 2020 ed infine la terza tratta da Breganze a Bassano del Grappa Ovest, aperta al traffico il 19 novembre 2020.

- A fronte di tale quadro aggiornato di realizzazione dell'infrastruttura, si pone ora la necessità di coordinare ed indirizzare le attività di competenza della Regione, in quanto Ente di programmazione e Concedente dell'opera, con quelle degli Enti Locali che verranno interessati dal traffico da e per la nuova Superstrada;

- Il sistema di viabilità in fase di definitiva apertura al traffico, costituito dall'asse della Pedemontana Veneta per circa 94,5 km e dalla viabilità complementare ad essa afferente, potrà certamente contribuire a ridefinire l'assegnazione dei flussi veicolari alla rete viaria ordinaria ed a sottrarre al traffico, soprattutto pesante e di attraversamento, parte dei centri abitati dell'area;

- La situazione viabilistica del Comune di Rosà, relativa al centro abitato, merita un'attenzione particolare indipendentemente dalla



realizzazione e messa in esercizio di Pedemontana Veneta, in relazione ai flussi di traffico di attraversamento nord-sud, che da anni, soprattutto in orario di punta, gravano sull'abitato;

VISTO:

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 34 del D.Lgs 267/2000, che prevede per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- la L.R. 29.11.2001, n. 35, all'art. 32, che prevede la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti;



CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione di Giunta regionale n. 2103 del 13 dicembre 2016, in previsione proprio della entrata in esercizio della Pedemontana Veneta, è stato costituito un Tavolo tecnico politico fra la Regione e le due Province interessate di Treviso e Vicenza per azioni di coordinamento ed indirizzo nei confronti degli Enti gestori della rete stradale ordinaria;
- Il Comune di Rosà ha rappresentato, da ultimo in occasione di una delle riunioni del suddetto tavolo tenutasi il 25 novembre 2020, anche la necessità di interventi di risoluzione della gravosa situazione attuale, già prima dell'entrata in esercizio di Pedemontana Veneta, che dagli studi condotti, non subirà grandi variazioni migliorative a seguito della nuova infrastruttura;
- In particolare il Comune evidenzia le problematiche relative all'attraversamento dell'abitato in direzione nord-sud, rappresentando, pertanto, l'esigenza di individuare quegli interventi che possano mitigare la situazione attuale con soluzione fattibile e programmabile nel più breve lasso di tempo, da concordare con gli enti territoriali competenti, e che in sintesi riguardano la proposta di un rafforzamento di via Ca' Dolfin per il lato ovest (comprensivo di più interventi) ed un potenziamento ad ovest anche questo comprensivo di più interventi, oltre ad una rimodulazione della rotatoria tra la SS 47 e la tangenziale di Bassano;
- Appare importante innanzitutto inserire le proposte in un'analisi della situazione viabilistica una volta aperta tutta Pedemontana



Veneta, quindi provvedere come primario obiettivo all'individuazione delle soluzioni tecniche più idonee e come obiettivo secondario la programmazione di tali scelte con specifiche iniziative volte alla più approfondita ed aggiornata conoscenza delle condizioni di traffico afferenti l'area, con specifici rilievi di traffico sulla viabilità nel comune interessato;

- si rende infine opportuna la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento ed indirizzo con il Comune interessato, per affrontare le problematiche della circolazione stradale con particolare riferimento al traffico pesante ed ai benefici che potranno essere indotti dalla realizzazione ed entrata in esercizio della Pedemontana Veneta e concretizzare un'ipotesi tecnica sostenibile ed una soluzione di programmazione da sottoporre alle amministrazioni competenti;

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore delle premesse

Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

Oggetto dell'accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo la definizione condivisa della soluzione tecnica più idonea a risolvere il problema sollevato dal Comune di Rosà, relativo all'attraversamento dell'abitato in direzione nord-sud del



proprio territorio, e l'individuazione di una soluzione di programmazione congiunta tra le amministrazioni coinvolte territorialmente per la realizzazione della stessa.

L'iniziativa è diretta a innalzare i livelli qualitativi di vita nel territorio promuovendo la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, con l'obiettivo di liberare il centro abitato del Comune di Rosà dal traffico di attraversamento.

ART. 3

Contenuto e impegni delle parti

La Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza ed il Comune di Rosà si impegnano a fornire tutti i dati in proprio possesso relative al territorio e all'analisi della situazione viabilistica attuale ed alle previsioni, anche utilizzando i dati approfonditi in vista dell'apertura di tutta Pedemontana Veneta, a collaborare ad individuare le soluzioni tecniche più idonee e l'eventuale relativa programmazione delle azioni necessarie.

ART. 4

Oneri

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione e attuazione del presente Accordo verranno direttamente assunti da ciascuno degli Enti interessati in relazione alla maturazione e conseguente imputazione in capo ai medesimi, senza ripartizione o conguagli degli stessi, ivi comprese le spese del personale dipendente coinvolto e degli eventuali incarichi (se ritenuti) di supporto nelle attività di cui al presente Accordo.

ART. 5

Tavolo tecnico



La Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Rosà con-
vengono di istituire un Tavolo Tecnico quale struttura per espletamento
delle attività tecniche e amministrative necessarie all'attuazione
dell'accordo di programma.

All'interno dell'Organismo tecnico delle rispettive Amministrazioni saranno
composte dai seguenti Dirigenti:

- Regione del Veneto – Dirigente (o suo delegato);
- Provincia di Vicenza – Dirigente del Servizio(o suo delegato);
- Comune di Rosà – Dirigente del Settore Tecnico (o suo delegato);

Ogni Dirigente potrà essere coadiuvato (se ritenuto necessario a seconda
dei temi trattati) da altre figure del personale presente nell'organico
dell'Ente di riferimento.

Ai lavori del Tavolo Tecnico, potranno partecipare anche soggetti esterni
(professionisti, società concessionarie, ecc,...), individuati dai rispettivi
Enti, quali soggetti di supporto utili/necessari alla elaborazione di relazioni
ed elaborati/documenti necessari alla definizione ed attuazione della solu-
zione progettuale e di programmazione.

Le funzioni di coordinamento saranno assunte dal rappresentante della
Regione.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto la Provincia ed il
Comune comunicheranno alla Regione il nominativo dei propri rappresen-
tanti di cui sopra.

ART. 6

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo di pro-



gramma, si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella regione, ed in particolare alla L.R. 07.11.2003, n. 27.

ART. 7

Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con competenza del foro di Venezia.

ART. 8

Modalità di attuazione

Il presente accordo, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza, del Comune di Rosà,.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

Venezia, lì data della firma digitale

Per la Regione del Veneto

..... (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Vicenza

..... (firmato digitalmente)

Per il Comune di Rosà



..... (firmato digitalmente)

